



Arbitro Bancario Finanziario  
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

## IL COLLEGIO DI ROMA

composto dai signori:

Prof. Avv. Giuliana Scognamiglio.....	Membro designato dalla Banca d'Italia, che svolge le funzioni di Presidente ai sensi dell'art. 4 del Regolamento per il funzionamento del Collegio
Dott. Claudia Rossi.....	Membro designato dalla Banca d'Italia
Dott. Comm. Girolamo Fabio Porta.....	Membro designato dalla Banca d'Italia
Prof. Avv. Gustavo Olivieri.....	Membro designato dal Conciliatore Bancario Finanziario per le controversie in cui sia parte un cliente professionista/imprenditore
Prof. Avv. Claudio Colombo.....	Membro designato da Confindustria, di concerto con Confcommercio, Confagricoltura e Confartigianato per le controversie in cui sia parte un cliente professionista/imprenditore [Estensore]

nella seduta del 16/06/2011, dopo aver esaminato

- il ricorso e la documentazione allegata;
- le controdeduzioni dell'intermediario e la relativa documentazione;
- la relazione istruttoria della Segreteria tecnica,

### Fatto

Con ricorso pervenuto il 10 dicembre 2010, la società ricorrente ha esposto di avere stipulato con l'intermediario tre distinti contratti di locazione finanziaria, aventi ad oggetto tre autovetture. Il 5 maggio 2010 l'intermediario aveva comunicato alla ricorrente la propria volontà di risolvere i tre contratti per inadempimento dell'utilizzatrice; in data 29 giugno 2010 le parti erano addivenute ad un accordo, in virtù del quale la ricorrente aveva corrisposto in favore dell'intermediario la somma di € 5.468,00, a valere sulla morosità pregressa; in data 1° settembre 2010 l'intermediario aveva evidenziato alla ricorrente il mancato pagamento di somme, la debenza di parte delle quali veniva contestata dalla ricorrente con lettera del 16 settembre 2010.



Prosegue la ricorrente rilevando che, con lettera del 4 novembre 2010, l'intermediario aveva nuovamente comunicato la propria volontà di avvalersi della clausola risolutiva espressa; a tale lettera, peraltro, aveva poi fatto seguito, in data 11 novembre 2010, un'ulteriore comunicazione dell'intermediario, contenente l'invito alla ricorrente di esercitare l'opzione di acquisto contenuta nei contratti di locazione finanziaria, che nel frattempo erano pervenuti a scadenza.

Tanto premesso, la ricorrente ha formulato richiesta di declaratoria di nullità della dichiarazione, da parte dell'intermediario, di volersi avvalere della clausola risolutiva espressa.

Nelle sue controdeduzioni l'intermediario ha preliminarmente eccepito l'inammissibilità del ricorso, per non essere stato questo preceduto da idoneo reclamo, come viceversa previsto dalle disposizioni che regolano l'Arbitro Bancario Finanziario.

Nel merito, l'intermediario sostiene comunque la legittimità del proprio operato, in quanto – a tutto voler concedere – risulterebbe comunque conclamata una morosità della ricorrente in ordine a quattro mensilità di canone.

### **Diritto**

La richiesta di declaratoria di nullità della dichiarazione di volersi avvalere della clausola risolutiva espressa contenuta nei contratti di locazione finanziaria (che più correttamente deve qualificarsi in termini di richiesta di accertamento dell'insussistenza delle condizioni che ne consentono l'attivazione) va dichiarata inammissibile, in ragione del fatto che, come eccepito dall'intermediaria, all'epoca dell'invio del preventivo reclamo (16 settembre 2010), la risoluzione contrattuale non era ancora stata comunicata dall'intermediario: questa, infatti, risale alla data (successiva) del 4 novembre 2010, sicché la ricorrente – prima di presentare ricorso all'Arbitro Bancario Finanziario, al fine di far dichiarare priva di effetti detta comunicazione – avrebbe avuto l'onere di inoltrare un nuovo reclamo, diretto a contestare la legittimità dell'attivazione della clausola risolutiva espressa.

Ed invero il reclamo del 16 settembre 2010 è finalizzato ad altro scopo, e più precisamente a quello di contestare la legittimità di parte delle somme che erano state richieste dall'intermediario con la lettera del 1° settembre 2010, e più



Arbitro Bancario Finanziario  
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

precisamente delle mensilità di maggio e giugno 2010, che si ritenevano non più dovute a seguito dell'avvenuta transazione del 29 giugno 2010.

Né la condizione di ammissibilità del ricorso può ritenersi soddisfatta dall'avvenuto inoltro dei precedenti reclami (del 10 maggio 2010 e del 18 maggio 2010), in quanto con gli stessi si contestava – come si è detto – una precedente comunicazione della volontà, da parte dell'intermediario, di risolvere i contratti per inadempimento, questione – quest'ultima – tuttavia superata dall'intervenuto accordo del 29 giugno 2010.

Conseguentemente, è preclusa al Collegio la possibilità di entrare nel merito delle questioni proposte in sede di ricorso, e cioè: (a) se, alla data del 4 novembre 2010, ricorressero o meno le condizioni, in presenza delle quali era consentito all'intermediario di avvalersi della clausola risolutiva; (b) se – in caso di risposta affermativa alla prima questione – la successiva offerta di riscatto dei beni (intervenuta l'11 novembre 2010), poi seguita il 23 novembre 2010 dall'accettazione della ricorrente (ma senza messa a disposizione delle relative somme), configuri o meno un'ipotesi di rinuncia all'effetto risolutivo.

**P.Q.M.**

**Il Collegio dichiara il ricorso inammissibile.**

**IL PRESIDENTE**

Firmato digitalmente da  
GIULIANA SCOGNAMIGLIO